



Decisione/1283/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5188/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5188/TFNSVE/2025-2026, 5188 - Oggetto Ricorso proposto dalla società SSD SANPAIMOLA ARL (matricola 945138) contro la società A. PLACCI BUBANO MORDANO (matricola 630020) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BRINI GIACOMO (matricola 2177752), VALLI MANUEL (matricola 2224905), DALMONTE DAVIDE (matricola 2982754) e GUERRINI ANDREA (matricola 5706425)

In data 29 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori BRINI GIACOMO (matricola 2177752), VALLI MANUEL (matricola 2224905), DALMONTE DAVIDE (matricola 2982754) e GUERRINI ANDREA (matricola 5706425).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati quantificati in euro 364,00 (trecentosessantaquattro/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma



Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A. PLACCI BUBANO MORDANO (matricola 630020), alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori BRINI GIACOMO (matricola 2177752), VALLI MANUEL (matricola 2224905), DALMONTE DAVIDE (matricola 2982754) e GUERRINI ANDREA (matricola 5706425) nella misura totale di euro 364,00 (trecentosessantaquattro/00), in favore della società SSD SANPAIMOLA ARL (matricola 945138).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai